


TRENTINO

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 22 MAGGIO 2019

Prot. n. A001/2019/ 325767

Ordinanza 325767

Approvazione del primo elenco di tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e di altri sentieri danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale e relative prescrizioni sull'accessibilità e sugli interventi di ripristino dei tracciati alpini e di altri sentieri danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e lavori pubblici";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), ed in particolare gli articoli 2, 34, 37 e 38;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 del 31 ottobre 2018 che detta indicazioni per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato l'intero territorio provinciale a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 31 ottobre 2018 volta a richiedere allo Stato la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) per il territorio della provincia di Trento colpito dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018. Tale deliberazione è stata assunta ai sensi degli articoli 33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che prevedono interventi statali a carattere aggiuntivo, rispetto a quelli provinciali, all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che, per la loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiate solo con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province, qualora sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale ai sensi del coordinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24 del d.lgs. n. 1 del 2018;
- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio di diverse regioni italiane, tra le quali anche quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, e, contestualmente, nelle more della ricognizione dei fabbisogni, sono stati destinate risorse per l'attuazione dei primi interventi, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Con detto provvedimento sono stati assegnati euro 2.500.000,00 alla Provincia autonoma di Trento;
- l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", sulla quale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 è stata espressa l'intesa da parte del Presidente della Provincia, confermata e ratificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 16 novembre 2018, in particolare gli articoli 1 e 12;
- le ordinanze del Capo della Protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;
- le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 654203 del 2 novembre 2018, n. 774347 del 19 dicembre 2018, n. 787288 del 28 dicembre 2018, n. 35125 del 18 gennaio 2019 e n. 141676 del 4 marzo 2019 e n. 191051 di data 22 marzo 2018;
- la legge provinciale n. 9 del 2011, in particolare l'articolo 37, commi 5 e 6, a norma del quale gli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o da altri enti pubblici o soggetti privati danneggiati, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Considerato che:

- gli eccezionali eventi calamitosi di fine ottobre 2018 hanno determinato ingenti danni ai tracciati alpini iscritti all'elenco provinciale di cui all'articolo 2, comma 3, della l.p. 8 del 1993 e ad altri sentieri del territorio provinciale non iscritti in tale elenco, che costituiscono importanti elementi di

supporto dell'economia del turismo e rappresentano, in taluni casi, le uniche vie di comunicazione e di accesso ad alcune zone danneggiate;

- ai fini del recupero della rete sentieristica devono essere effettuati interventi per lavori di ripristino e di rifacimento dei sentieri danneggiati, in coordinamento, se necessario, con le operazioni di esbosco, già in corso o in fase di attivazione, previste per le zone interessate dagli schianti forestali;

- l'insieme degli interventi sui tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e sugli altri sentieri sono finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino, al riordino delle condizioni di stabilità fisica, di sicurezza idrogeologica e di equilibrio ecologico del territorio a seguito dell'evento calamitoso che ha eccezionalmente interessato estese aree distribuite sull'intero territorio provinciale;

- molti tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e altri sentieri sono inagibili ed è quindi necessario rendere disponibili ai cittadini le informazioni, costantemente aggiornate, in ordine al relativo stato di accessibilità o impraticabilità. Le informazioni saranno evidenziate con apposita cartellonistica in prossimità dell'accesso ai sentieri nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La realizzazione e posa in opera dei cartelloni informativi può avvenire in deroga all'articolo 64, comma 4, lett. d) e all'articolo 78, comma 3, lettera l) della l.p. n. 15 del 2015, in considerazione della loro provvisorietà e dello stato di emergenza;

- molte superfici forestali danneggiate, su versanti a inclinazione elevata, insistono su strade a pubblico transito e gli interventi di taglio ed esbosco di tali superfici, se condotti in maniera inadeguata o non coordinati con i soggetti responsabili della gestione della suddetta viabilità, possono rappresentare un pericolo per la circolazione, sia nella fase dell'utilizzazione che in quella immediatamente successiva, per la possibilità di rotolamento di massi, piante o ceppaie verso valle;

- risulta quindi necessario che i soggetti gestori delle strade siano messi a conoscenza della possibile interferenza delle attività di utilizzazione dei lotti con la sicurezza del transito sulla sottesa viabilità così da poter attuare preventivamente tutte le necessarie verifiche tecniche ed è indispensabile promuovere un coordinamento nell'esecuzione di tali interventi, con i soggetti responsabili della gestione dei tracciati stradali.

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018 e dichiarata dal decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 sull'intero territorio della Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale sulla protezione civile.

2. Con la presente ordinanza è approvato il primo elenco dei tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e degli altri sentieri danneggiati dagli eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018 (allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio Turismo e Sport sulla base delle prime ricognizioni svolte dalla Società degli alpinisti Tridentini e dagli altri soggetti

incaricati al controllo e manutenzione per i tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e dai Comuni Trentini per gli altri sentieri. Nell'elenco sono riportate per ogni tracciato alpino di cui alla l.p. 8 del 1993 e per ogni altro sentiero le indicazioni relative alla chiusura o accessibilità del medesimo, nonché le priorità di intervento e l'individuazione del soggetto deputato ad intervenire, che può stipulare accordi o convenzioni specifiche con ulteriori soggetti esecutori.

3. E' rinviata a successivi provvedimenti della struttura provinciale competente in materia di turismo ogni determinazione in ordine all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. L'aggiornamento avviene sulla base delle comunicazioni di conclusione degli interventi da parte del soggetto intervenuto per il ripristino nonché di percorribilità del percorso da parte del soggetto incaricato al controllo e manutenzione per i tracciati alpini ai sensi della l.p. 8 del 1993 o dei Comuni competenti per territorio per gli altri sentieri.

4. L'elenco di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

5. I soggetti che accedono ai tracciati di cui alla l.p. 8 del 1993 ed agli altri sentieri del territorio provinciale devono informarsi sullo stato di accessibilità o inaccessibilità dei medesimi sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, che prevale come fonte di informazione rispetto ad ogni altra, e in ogni caso sono tenuti ad adottare un comportamento responsabile conseguente allo stato di fatto dei luoghi.

6. Rimane ferma l'efficacia di ulteriori e specifiche ordinanze adottate dai singoli Comuni competenti per territorio.

Articolo 2

Segnaletica

1. Per i tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e per gli altri sentieri inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1 e per quelli inseriti a seguito di aggiornamento si approva la segnaletica predisposta da Trentino Marketing S.r.l. che si allega alla presente ordinanza (allegato 2), quale parte integrante e sostanziale, e che dovrà, in base alla tipologia, essere collocata nei parcheggi, o nelle aree di partenza dei sentieri o lungo i percorsi.

2. Sono competenti per la posa dei cartelli zionali, in ordine ai rispettivi ambiti di competenza, il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, i parchi naturali del Trentino, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette e la Magnifica Comunità di Fiemme e per i cartelli di chiusura dei percorsi, in ordine ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti deputati al controllo e manutenzione per i tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e i Comuni territorialmente competenti per gli altri sentieri.

3. La realizzazione e posa in opera dei cartelloni informativi avviene in deroga all'articolo 64, comma 4, lett. d) e all'articolo 78, comma 3, lettera l) della l.p. n. 15 del 2015.

4. E' rinviata a successivi provvedimenti delle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi ogni determinazione in ordine all'aggiornamento delle indicazioni relative all'accessibilità o inaccessibilità dei tracciati alpini di cui alla l.p. n. 8 del 1993 e degli altri sentieri.

Articolo 3

Interventi

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera q) della l.p. n. 15 del 2015 e dell'articolo 41, comma 2, del d.p.p. n. 8 del 2017 gli interventi riguardanti i tracciati e sentieri alpini già esistenti sono interventi liberi per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo.
2. L'articolo 78, comma 2, lettera q) della l.p. n. 15 del 2015 e l'articolo 41, comma 2, del d.p.p. n. 8 del 2017 si applica anche agli interventi relativi agli altri sentieri già esistenti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1.
3. Gli interventi per il ripristino e il recupero dei tracciati alpini di cui alla l.p. n. 8 del 1993 e degli altri sentieri inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1 riguardano anche attività già effettuate nell'immediatezza dell'evento.
4. Agli interventi per il ripristino e il recupero dei tracciati alpini di cui alla l.p. n. 8 del 1993 e degli altri sentieri inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1 si applicano le deroghe previste dalle ordinanze n. 774347 del 19 dicembre 2018, n. 787288 del 28 dicembre 2018, n. 35125 del 18 gennaio 2019 e n. 191051 di data 22 marzo 2018 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.
5. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per il ripristino e recupero della rete sentieristica, i soggetti deputati ad intervenire indicati nell'elenco di cui all'articolo 1, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima dell'intervento, di avvisi all'albo pretorio comunale, possono intervenire su tali terreni per effettuare gli interventi necessari a perseguire le finalità indicate nel primo periodo di questo comma ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.
6. E' rinviata a successivi provvedimenti delle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi ogni determinazione in ordine all'esecuzione degli interventi stessi.
7. le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli interventi individuati a seguito di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Interferenza delle attività di utilizzazione con la rete viabile pubblica

1. Con la presente ordinanza è approvato il primo elenco (allegato 3) delle aree per le quali è probabile una interferenza tra le attività di utilizzazione dei lotti derivati dagli schianti e la sottesa viabilità pubblica.
2. L'elenco del precedente comma 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ed è predisposto dal Servizio Foreste e fauna sulla base dell'aggiornamento della localizzazione delle aree danneggiate dagli eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018. Nell'elenco sono riportate per ogni area il proprietario dei terreni, laddove trattasi di boschi soggetti a pianificazione forestale, e il tracciato stradale di riferimento.
3. Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg relativamente alla comunicazione di taglio forzoso, l'impresa acquirente il lotto ovvero lo stesso proprietario, qualora

provveda direttamente all'utilizzazione del lotto derivante dagli schianti, deve comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni la data di effettivo inizio delle attività di utilizzazione, intendendosi tra queste anche l'impianto del cantiere, al proprietario del bosco, al soggetto Gestore delle strade (Servizio Gestione strade per le strade provinciali) al fine delle necessarie verifiche tecniche finalizzate a garantire la sicurezza del transito nelle fasi di utilizzazione e all'Ufficio Distrettuale Forestale competente per zona del Servizio Foreste e fauna.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. I soggetti che fanno riferimento al bilancio provinciale, individuati dalla presente ordinanza per l'attuazione degli interventi sui tracciati alpini cui alla l.p. 8 del 1993 e sugli altri sentieri e per l'apposizione della segnaletica, provvedono nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021;
2. Alla Società degli alpinisti Tridentini e agli altri soggetti previsti dall'articolo 70 della l.p. 9 del 2011 possono essere concessi contributi secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.

Articolo 6

Pubblicazione ed Efficacia

1. La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sono comunicati ai Comuni interessati.
2. L'elenco di cui all'articolo 1 è pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati anche al fine di assicurare la conoscibilità degli obblighi da esso derivanti ai soggetti privati proprietari delle aree in cui insistono i tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e gli altri sentieri.
3. Questa ordinanza ha efficacia dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto della presente ordinanza e di farlo osservare.

Allegati

allegato 1) Elenco dei tracciati alpini di cui alla l.p. 8 del 1993 e degli altri sentieri del territorio provinciale danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale e relative prescrizioni sull'accessibilità e sugli interventi di ripristino e recupero dei medesimi.

Allegato 2) progetto di comunicazione con indicazione della segnaletica;

Allegato 3) elenco aree di potenziale interferenza attività di utilizzazione forestale e viabilità pubblica.

- dott. Maurizio Fugatti -

